

**DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 130 - 3992/2019

**OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI - COMUNE DI SPARONE -
VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI
COMPATIBILITÀ.**

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamati i decreti della Sindaca Metropolitana:

- n. 404-27279/2016 del 17/10/2016 con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino e gli sono state conferite le funzioni vicarie;
- n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;
- n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 e n. 108-3600/2019 del 3 aprile 2019 con i quali si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri metropolitani e tra questi anche al Vicesindaco Marco Marocco;

Premesso che per il Comune di Sparone:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

-è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 169/5880 del 10 giugno 1986 e successivamente modificato con una Variante approvata con D.G.R. n. 27-23643 del 22 marzo 1993 e una Revisione Generale approvata con D.G.R. n. 28-4738 del 15 ottobre 2012;

-ha adottato, con deliberazione C.C. n. 1 del 15 febbraio 2019, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5, dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, con nota prot. n. 1263 del 14 marzo 2019 (ns. prot. n. 24646/2019 del 18/03/2019), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;

(Prat. n. 010/2019)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.216 abitanti nel 1971, 1.346 nel 1981, 1.223 nel 1991, 1.172 nel 2001 e 1.085 nel 2011, dati che confermano un progressivo decremento demografico nel periodo 1971/2011;
- superficie territoriale di 2.968 di ettari di montagna; 54 ettari presentano pendenze inferiori al 5%, 217 ettari hanno pendenze comprese tra il 5% ed il 25% ed i rimanenti 2.697 ettari presentano pendenze superiori al 25%; inoltre 2.167 ettari sono interessati da *aree boscate*;
- il territorio comunale è ricompreso nella Zona Omogenea 8 della Città Metropolitana di Torino denominata "CANAVESE OCCIDENTALE" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale n. 26 denominato "VALLI ORCO E SOANA", di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- il PTC2, ai sensi degli articoli 22 e 23 delle N.d.A. non inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
- sistema produttivo: non appartiene ad Ambiti di valorizzazione produttiva di livello 1 o 2, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A. del PTC2;
- infrastrutture e mobilità:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 460 del Gran Paradiso (ex Strada Statale) e n. 49 di Ribordone;
- acque pubbliche: è attraversato dai corsi del Torrente Orco, dal Torrente Failungo e Barchero, dal Torrente Ribordone e dal Rio dell'Agnel;

dato atto che il Comune di Sparone è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto, delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale del Comune di Sparone a modificare il P.R.G. vigente, così come emergono dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 15 febbraio 2019, di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, la Variante Parziale al P.R.G.C. vigente del Comune di Sparone adottata, con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzata a riconsiderare alcune previsioni insediative e ad apportare aggiornamenti al Piano, tenendo conto dello stato di fatto e delle effettive possibilità attuative.

In particolare, la Variante persegue i seguenti obiettivi:

- retrocedere alla destinazione "agricola" due terreni individuati come edificabili dal P.R.G.C., per i quali è venuto meno l'interesse alla trasformazione da parte dei proprietari, sia per motivi economici che per la localizzazione delle aree;

- razionalizzare la distribuzione delle aree a servizi sul territorio, stralciando due aree per le quali è decaduto il vincolo preordinato all'esproprio e di difficile attuazione per la loro ubicazione;
- ampliare il ventaglio di destinazioni d'uso insediabili in un fabbricato industriale dismesso, consentendone il recupero, evitando indirettamente l'edificazione di nuovi fabbricati in territorio libero;
- correggere, a seguito di segnalazione dell'Ufficio Tecnico, due errori materiali riscontrati sugli elaborati cartografici, aggiornando l'effettivo stato di fatto dei luoghi.

La "Relazione Illustrativa" **contiene** la verifica degli interventi proposti con i Piani sovracomunali (PTC2, PTR e PPR in particolare).

La documentazione di Variante contiene altresì la verifica degli interventi con il Piano di Zonizzazione Acustica e con le condizioni di rischio idrogeologico delle aree interessate, come previsto dalla vigente normativa in materia.

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione del Comune di Sparone n. 1 del 15 febbraio 2019 di adozione della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C.:

- **contiene** la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;

preso atto che, per quanto attiene la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, la documentazione di Variante è accompagnata dal "**Documento di verifica di assoggettabilità a V.A.S.**", trasmesso ai Soggetti con Competenze Ambientali (SCA), tra i quali alla Struttura della Città Metropolitana;

dato atto che, l'Amministrazione Comunale, in merito ai contenuti della Verifica di Assoggettabilità, ha optato per la procedura di cui alla lettera j.1 "**Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"**", capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;

dato atto che, per quanto attiene la Città Metropolitana l'Unità Speciale VIA, VAS e AIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale, in qualità di Soggetto Competente in materia Ambientale (SCA), si è espressa con nota prot. 8 aprile, n. 31925/2019 TA0/04, allegata al presente Decreto;

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni**" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 50 dell'articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla L. 56/2014 è **compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, art. 1

della citata Legge;

dato atto che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: *“Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”* (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è citato: *“...contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”*;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5, articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”*; comma 2, articolo 50 *“Difesa del Suolo”*;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **1 maggio 2019**;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto il comma 4 dell' articolo 134 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente del Comune di Sparone, adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 1 del 15 febbraio 2019, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. che** rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. non saranno formulate osservazioni;
- 3. di allegare**, al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, il parere espresso, ai sensi della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, in merito alla Verifica di Valutazione Ambientale, dall'*Unità Speciale VIA, VAS e AIA* del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale, in qualità di Soggetto Competente in materia Ambientale (SCA), con nota prot. 8 aprile, n. 31925/2019 -TA0/04;
- 4. di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Sparone, per i successivi provvedimenti di competenza;
- 5. di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 17/04/2019

Il Vicesindaco Metropolitano

*Delegato a Comunicazione Istituzionale,
Affari e Servizi Generali, Risorse Umane, Patrimonio,
Sistema Informativo e Provveditorato,
Protezione Civile, Pianificazione Territoriale,
Assistenza Enti Locali, Partecipate
(Marco Marocco)*